



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **4 settembre 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Rag. Giorgio Di Pilato si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della Soc. **MAUDEN Spa**, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, legge del 28/06/2012, n. 92 recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*" e ss.mm.ii..

Sono presenti:

- per la **MAUDEN Spa**: Massimo Ponte giusta delega agli atti del Ministero, assistito da Maria Antonietta Panzeri;
- per la **FILCAMS CGIL Nazionale**: Andrea Montagni;
- per la **FISASCAT CISL Nazionale**: Alfredo Magnifico;

PREMESSO CHE

1. la Soc. MAUDEN Spa (d'ora in poi "Società"), con sede legale in MILANO, un organico complessivo pari a n. 44 unità lavorative, opera nel settore dei servizi nel campo dell'informatica, della telematica e dell'eidomatica, produzione, intermediazione e commercializzazione di macchine e servizi per l'elaborazione di dati, audiovisivi e prodotti e attrezzature per l'informatica ed applica il CCNL del settore Commercio e non usufruisce, pertanto, degli ammortizzatori sociali a regime;
2. la Società dichiara che, nell'ultimo periodo, l'attività ha subito una notevole contrazione dell'attività dovuta in modo particolare alla riduzione di commesse, alla minore richiesta di mercato, alla perdita di appalti pubblici nonché alla difficoltà ad incassare compensi per commesse già concluse.
3. Con nota del 12 agosto 2014, (prot. n. 16480 del 18/08/2014) la Società ha chiesto una prima concessione di un periodo di CIG in deroga dal 12/08/2014 al 31/12/2014 per n. 36 unità lavorative, pertanto il Ministero del Lavoro - con nota del 01/09/2014 (prot. n. 16911) - ha formalmente convocato le Parti Sociali interessate alla odierna riunione;
4. nel corso del presente incontro, la Società ha esposto come, a seguito della grave crisi economica e di mercato che ha colpito l'azienda, la stessa oggi non possa fare a meno di chiedere un periodo di Cassa Integrazione in deroga principalmente per i lavoratori dislocati presso gli stabilimenti di Milano e Roma, al fine di evitare in tutto o in parte eventuali iniziative traumatiche nei loro confronti.

La società sottolinea altresì che tale periodo di crisi transitoria non è imputabile né "all'imprenditore né ai lavoratori" (D.M. 83473 del 1 agosto 2014), ma bensì a situazioni temporanee di mercato.

In esito al confronto, le Parti concordano nel chiedere un primo periodo di trattamento di CIG in deroga per un numero massimo complessivo di n. 35 unità lavorative come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

VISTO

il D.M. n. 83473 dell'1 agosto 2014, pubblicato in data 4 agosto 2014, che fornisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

La Società presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (DIV. IV), istanza – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione di un periodo di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nei confronti di un numero massimo di 35 lavoratori, di cui n. 34 dal 12/08/14, al 31/12/14 e n. 1 lavoratore dal 22/11/2014 al 31/12/2014, nei modi e con i criteri di seguito specificati:

REGIONE LOMBARDIA: n. 26 lavoratori

1. Sede di Milano: n. 26 lavoratori (di cui n. 6 part-time medio del 66,67), saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una riduzione oraria media del 40%;

REGIONE LAZIO: n.9 lavoratori

1. Sede di Roma: n. 8 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 50%) saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro con una riduzione oraria media del 40%.
 2. Sede di Roma: n. 1 lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a rotazione con le altre unità lavorative già in CIG con una riduzione oraria media del 40% a far data dal **22 novembre 2014 e fino al 31/12/2014**, in quanto solo in data 22 novembre 2014 il lavoratore stesso maturerà i requisiti di anzianità contributiva dei 12 mesi minimi previsti dal D.M. 83473 del 1 agosto 2014.
- Fermo restando il rispetto delle medie di utilizzo suindicate, nell'arco di tempo concesso, la riduzione oraria media di Cassa potrà prevedere punte di utilizzo massimo del 100%.
 - **La Società dichiara altresì di conoscere i criteri previsti per la concessione della CIG in Deroga esplicitati dal D.M. 83473 dell'1 agosto 2014, di possederne gli elementi in essa inseriti e di non avere, allo stato, motivi ostativi nello stesso D.M. elencati.**
 - Le Parti concordano, altresì, di monitorare e gestire le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale e/o su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.
 - **La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.**
 - **Per quanto riguarda la gestione ed il parziale riassorbimento degli esuberanti che hanno determinato il ricorso alla CIG in deroga**, la Società ribadisce di non essere in fase di cessazione di attività né parziale né

totale ed esplicita la ferma intenzione di adoperarsi per poter riprendere appieno l'attività lavorativa con il conseguente riassorbimento delle maestranze ora in Cassa. La Società si impegna inoltre a supportare il personale sospeso con interventi di politica attiva del Lavoro al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dalla riduzione dell'attività aziendale, sviluppare ogni iniziativa utile alla formazione per una futura ed eventuale ricollocazione dei lavoratori in Cassa anche in altri ambiti dell'attività aziendale. La Società si impegna inoltre nella ricerca di nuovi mercati e nello sviluppo di attività di data center in altre possibili sedi aziendali o di Società del Gruppo per la gestione di servizi remoti. Svilupperà inoltre iniziative volte all'orientamento e all'analisi delle competenze finalizzate alla ricollocazione lavorativa, proponendo, in alcuni casi, ai lavoratori stessi un'incentivazione alla creazione di altre imprese.

- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è altresì tenuta a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Il presente verbale sarà trasmesso alle Regioni: Lombardia e Lazio, ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro, così come previsto dalla legislazione vigente.

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 finalizzato alla richiesta della CIG in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

MAUDEN Spa



LE OO.SS.



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

